

## CORTE FEDERALE D'APPELLO

### DECISIONE N. 4/2023

All'udienza del 14 giugno 2023 la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello si è riunita per trattare il reclamo introdotto via PEC in data 23 maggio 2023, prot. n. R-985, dal sodalizio ASD HC Eur, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Luigi De Paolis, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavio La Gioia, giusta procura allegata allo stesso reclamo, e successiva integrazione di motivi in data 24 maggio 2023, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale Sar Lazio n°148, in data 22/05/2023, con la quale, in relazione alla partita del Campionato di Serie B Maschile disputata a Mogliano il 21/05/2023, ASD AZ Team v ASD HC Eur, è stata irrogata al Sig. Luca Mancini, giocatore della stessa associazione reclamante, la squalifica di 2 (due) giornate con la seguente motivazione: “Espulso, per comportamento offensivo nei confronti dei direttori di gara”.

1

Con il reclamo e la successiva memoria di integrazione depositata, a seguito dell'avvenuta ostensione del verbale di gara e degli ulteriori documenti posti a fondamento della sanzione impugnata, l'associazione reclamante censurava il provvedimento del Giudice Sportivo in quanto ritenuto illegittimo.

In particolare, era dedotto che in occasione della gara del 21/5/2023 il Sig. Luca Mancini era stato espulso solo temporaneamente con un cartellino giallo al minuto 56, come risulta dal referto arbitrale. Tale sanzione, infatti, comporta un allontanamento dal campo per un periodo determinato discrezionalmente dagli arbitri variabile da cinque a dieci minuti, e, quindi, poiché detta sanzione esaurisce i propri effetti nella gara e non ne comporta nessuna ulteriore, nessuna squalifica poteva essere inflitta allo stesso Sig. Mancini dal Giudice Sportivo a seguito “*della espulsione dalla partecipazione al gioco per un tempo limitato*”.

La stessa reclamante, inoltre, rilevava che quanto era stato segnalato dagli arbitri a fine gara, e riportato nel verbale referto, *“è stato valutato dal Giudice Sportivo, tanto che lo stesso ha stigmatizzato e sanzionato il solo comportamento di altro tesserato con la inibizione per quanto compiuto proprio al termine della gara”*, mentre per il Sig. Mancini nel provvedimento impugnato è *“fatto riferimento solo all’espulsione”*, ma l’espulsione *de quo* non consente la squalifica in altre successive gare.

L’ASD HC Eur, pertanto, dopo aver contestato anche l’eccessività della squalifica inflitta, in ragione dell’intera durata del campionato di riferimento che esaurisce la stagione regolare in sei gare, concludeva chiedendo l’annullamento della squalifica inflitta con il provvedimento impugnato.

All’udienza di discussione tenutasi in data 14 giugno 2023, anche in modalità da remoto, partecipava l’Avv. Flavio La Gioia, il quale illustrava le ragioni del ricorso e insisteva per il suo accoglimento.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all’esito, ai sensi dell’art. 109, comma 9, del Regolamento di Giustizia, si riservava il deposito della decisione entro 10 giorni dalla medesima camera.

## MOTIVI

Preliminarmente, questa Corte ritiene di considerare quanto riportato nel verbale di gara oggetto del reclamo.

Nel verbale di gara compilato dagli arbitri risultano sanzionati con il cartellino giallo nel corso della partita quattro giocatori, di cui uno dell’AZ Team e tre dell’HC EUR, e tra quest’ultimi vi è anche il Sig. Luca Mancini, che risulta espulso temporaneamente al minuto di gioco 56 e, quindi, poiché la durata della gara è stabilita in quattro tempi di 15 minuti, dopo essere uscito dal terreno di gioco per il cartellino giallo non vi è più rientrato, essendo terminata la gara al minuto 60, dopo 4 minuti che era in corso l’espulsione.

Al riguardo si rileva che all'art. 31 del Regolamento Gare e Campionati, che disciplina le "sanzioni disciplinari immediate" che sono applicate dagli arbitri nel corso di una gara, prevede "l'espulsione temporanea", che è segnalata dall'arbitro con un cartellino giallo, e al comma 3 del medesimo articolo precisa che detta espulsione cessa ogni effetto al termine della gara.

Nello stesso verbale di gara, però, nella parte dedicata ad "Altro degno di nota" è inoltre riportato quanto segue: *"Il Sig. Mancini Luca al termine della gara si rivolgeva ai due arbitri con frasi ingiuriose usando termini quali buffoni, ridicoli, venduti"*.

Il Collegio osserva che l'espulsione temporanea subita dal Sig. Luca Mancini nel corso della gara oggetto di reclamo, come espressamente stabilito dal sopra citato regolamento, cessa ogni effetto al termine della gara, e la stessa, per come riportata nel verbale di gara, non presenta le ragioni per le quali era stata inflitta.

La carenza di qualsiasi riferimento ai motivi disciplinari che hanno determinato il cartellino giallo nel corso della gara determina evidentemente che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato non possa essere stato il risultato di una specifica valutazione della "espulsione" in questione, in quanto ne mancano del tutto le ragioni di fatto, essendo del tutto assenti nel verbale di gara.

Per contro, dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che il Giudice Sportivo abbia inflitto la squalifica in ragione del *"comportamento offensivo nei confronti dei direttori di gara"* e detta condotta censurabile a carico del Sig. Mancini risulta chiaramente descritta nel verbale di gara, quando, gli arbitri riportano che lo stesso a fine gara li ha offesi definendoli *"buffoni, ridicoli, venduti"*.

Il Collegio ritiene, pertanto, che sia inequivocabile che il Giudice Sportivo abbia sanzionato il Sig. Mancini in ragione dell'unico comportamento dallo stesso assunto in violazione della

normativa federale risultante dalla documentazione in atti e consistente nelle offese ai due arbitri proferite al termine della gara.

Ciò posto, il Collegio, inoltre, ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia adeguata al caso di specie.

### **P.Q.M.**

La Corte Federale di appello in funzione di Corte Sportiva

- visti gli articoli 82, comma 1, lettera a), e 109 del Regolamento di Giustizia FIH, nonché l'art. 31 del Regolamento Gare e Campionati;
- respinge il reclamo presentato dalla ASD HC EUR, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Luigi De Paolis, e, per l'effetto, conferma il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale impugnato.

Dispone l'incameramento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 14 – 22 giugno 2023

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Avv. Achille Reali

I Componenti

F.to Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

F.to Avv. Massimiliano Di Girolamo

F.to Avv. Luca Di Gregorio

F.to Avv. Ersilia Sibilio